

**COMUNE
DI
GOLFO ARANCI**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di Golfo Aranci dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in prosieguo denominato "Decreto 507".

La scelta della forma per la gestione del servizio e' di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507.

La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Nel territorio di questo Comune la cui popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, è di n. unità, si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dal Decreto 507 per i Comuni classificati in classe V^a.

Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate per l'anno successivo.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessita' di particolari autorizzazioni.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a)* i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura
- b)* i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c)* i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ART. 4

SOGGETTO PASSIVO

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, e' colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma e' pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso e' notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del d'imposta, accessori e spese.

ART. 5

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità e' determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

L'imposta per i mezzi polifacciali e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità

Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese

L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e' calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro,

senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, e' autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente e' tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine .

L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, e' commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e' dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta e' quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

ART. 6

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

Il piano degli impianti pubblicitari determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna.

Il piano generale degli impianti pubblicitari e' approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il progetto del piano e' sottoposto a parere della Commissione Edilizia.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993.

Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali e' consentita la loro installazione nel territorio comunale.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano individua anche le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento e' soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario:

- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite.

Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

- b)* le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- c)* le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

Il piano comprende:

- a)* la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
- b)* la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera *a)*;
- c)* i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili.

Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Nel bilancio preventivo sono evidenziati gli specifici stanziamenti necessari al finanziamento del piano.

ART. 7

TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

- a) *pubblicità ordinaria*
- b) *pubblicità effettuata con veicoli;*
- c) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;*
- d) *pubblicità varia.*

- La *pubblicità ordinaria* e' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del regolamento relative alla *pubblicità varia*.

E' compresa nella *pubblicità ordinaria* la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

- La *pubblicità effettuata con veicoli* e' distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli"
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa."

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

- La *pubblicità con pannelli luminosi* e' effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico,

elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita dalla legge e dal presente Regolamento.

E' compresa fra la *pubblicità con proiezioni*, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

- La *pubblicità varia* comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita *pubblicità con striscioni*;
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita *pubblicità da aeromobili*;
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita *pubblicità con palloni frenati*;
 - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito *pubblicità in forma ambulante*;
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita *pubblicità fonica*.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza del presente regolamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi all'interno dei centri abitati e' soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

ART. 8

TARIFFE

TIPOLOGIA PUBBLICITA'	TARIFFE LIRE	
Ordinaria	16.000	mq/ anno
Pannelli luminosi etc.	64.000	mq/anno <i>(se per periodi non superiori a tre mesi)</i>
Realizzata su schermi in luoghi pubblici o aperti al pubblico	4.000	giorno
Varia con striscioni	16.000	mq <i>(se superiore a gg. 15)</i>
Aeromobile	96.000	giorno o frazione
Palloni frenati	48.000	giorno o frazione
Distribuzione di manifestini o altro	4.000	per persona e per giorno o frazione
Sonora	12.000	per giorno o frazione

Pannelli luminosi e proiezioni conto proprio	32.000	per anno
idem per periodi inferiori a tre mesi	3.200	
Veicoli barche e simili	16.000	superficie / anno
idem all'esterno dei veicoli	24.000	se inferiore a 8,5 mq
	32.000	se superiore a 8,5 mq
su veicoli per conto proprio	144.000	per anno veicolo pt. > 3.000 Kg
idem	96.000	se veicolo < 3.000
Motoveicoli ed altri non ricompresi nelle precedenti	48.000	
Veicoli circolanti con rimorchio		MAGGIORAZIONE 100%

Per i veicoli di cui sopra non é dovuta alcuna imposta per l'indicazione del marchio , della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa purché sia posta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

Qualora la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con pannelli luminosi o proiezioni sia superiore a trenta giorni , dopo tale periodo , si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

ART . 9

STAGIONE TURISTICA MAGGIORAZIONE DELLE TARIFFE

Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili dagli indici oggettivi di ricettività, elencati nella tabella allegata al presente regolamento, applica per complessivi mesi quattro all'anno, corrispondenti ai seguenti periodi: 15 maggio / 15 settembre, una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe per:

A) l'imposta sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. 5 novembre 1993, n. 507:

- art. 12, comma 2: tariffa mensile della pubblicità ordinaria;
- art. 14, comma 2: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto altrui;
- art. 14, comma 3: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuate per conto proprio dell'impresa;
- art. 14, comma 4: pubblicità effettuata con proiezioni per durata non superiore a 30 giorni;
- art. 14, comma 5: pubblicità effettuata con proiezioni per la durata eccedente i 30 giorni;
- art. 15 pubblicità varia: striscioni, aeromobili palloni frenati, pubblicità ambulante, pubblicità da apparecchi amplificatori e simili.

La Giunta comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare per la durata della stagione turistica per l'anno successivo, entro il limite massimo del 50% delle tariffe, stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.

Art. 10

AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili e' soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed e' effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo comma 3.

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati e' di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in carta semplice, allegando:

- a) una auto-CERTIFICAZIONE redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilita' sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
- d) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non e' comunale.
Per l'installazione di più mezzi pubblicitari e' presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, e' allegata una sola copia dello stesso.
- e) nullaosta Ufficio tutela del paesaggio (solo per gli impianti pubblicitari fissi effettuati mediante standardi e cartelli di dimensioni maggiori di mt. 1 x 70).

Copia della domanda viene restituita al richiedente con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento;
- c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;

- d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione.

Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il

cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 11

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - RIDUZIONI

La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione.

Art. 12***IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ESENZIONI***

Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico:
 - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata e' quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1 gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

ART. 13

PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n. 495.

Limitatamente alle strade comunali di tipo E) ed F) ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo n. 285/92, è consentita la concessione di deroghe alle distanze minime richiamate nel comma precedente nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e in presenza di ragioni di interesse generale e di ordine tecnico.

Il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere vincolante favorevole del comandante dei vigili urbani".

ART. 14

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SONORA

La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità:

- dal 15 maggio al 15 ottobre

dalle ore 11,30	alle ore 13,00
dalle ore 18,30	alle ore 21,30

- dal 15 ottobre al 14 maggio

dalle ore 10	alle ore 12,30
dalle ore 16	alle ore 20,00

La pubblicità sonora è vietata in qualsiasi ora nelle seguenti vie e piazze:

- Via Libertà
- Viale Baja Caddinas
- Viale C. Colombo

E' altresì sempre vietata a distanza minore di 200 metri di ospedali, cliniche, istituti geriatrici e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

ART. 15

CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e' soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. i stessi eventualmente classificata "centro storico";

All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:

- a) si osservano le disposizioni di cui al 5 comma dell'art. 7 per la superficie degli Il Sindaco può concedere
- b) l'installazione di mezzi pubblicitari e' disciplinata dal quarto comma dell'art. 14 ed e' autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente regolamento.⁴⁹⁵.
deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate ¹;
- c) per la dimensione dei cartelli e per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare quella prevista dall'articolo 8 del D.P.R. 495/92.

¹ L'installazione di cartelli pubblicitari nei centri abitati rientra nelle facoltà dei comuni che ove intendano vietarla devono stabilirlo nel regolamento. In caso diverso devono disciplinarla nel regolamento, secondo quanto dispone il D.P.R. n° 495/1992.

- d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 16

PUBBLICITA' CON LANCIO DI MANIFESTINI ED OGGETTI

E' fatto divieto di effettuare pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario su tutto il territorio comunale.

ART. 17

DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici

Art. 18

DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità:

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, e' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.

Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, e' vietata ogni forma di pubblicità fonica.

Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legge.

ART. 19

DICHIARAZIONI

Dichiarazione

Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 10, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, e' tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione e' esente da bollo.

La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta

pagata per lo stesso periodo, e' allegata l'attestazione del pagamento eseguito.

Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui e' stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

ART. 20

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero al Concessionario. L'importo dovuto e' arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non e' superiore a L. 500 e per eccesso se e' superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità e' allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.

Per il pagamento e' utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 5 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo e' formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale e' stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni ovvero al Concessionario. Si provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

ART. 21

REGISTRI CRONOLOGICI

L'Ufficio o, nel caso di concessione, il concessionario, è tenuto ad istituire i seguenti registri:

- a) registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico di presentazione tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 8 del Decreto 507, le somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze;

- b) registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della durata dell'affissione nonché l'entità delle somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze. In questo registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 22 del decreto 507 e degli eventuali annullamenti della commissione ai sensi dei commi 7° ed 8° dello stesso articolo;
- c) registro nel quale elencare i bollettari di ricevute a madre e figlia assunti in carico vidimati con l'indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui ogni bollettario si compone; in calce a ciascun bollettario esaurito sono indicate la data di esaurimento ed il totale delle somme riscosse con trascrizione delle stesse nel registro entro cinque giorni dalla data dell'ultima ricevuta.

Tutti i registri sono numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario responsabile del servizio tributario del Comune prima di essere posti in uso.

L'Ufficio Tributi conserva, tenuto in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di tutti i versamenti effettuati alla Tesoreria comunale.

Nel caso di gestione concessa al privato, l'obbligo di cui sopra ricade sul concessionario (comma necessario solo se consentito il pagamento diretto).

ART 22

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Segretario comunale designa con proprio atto un responsabile di qualifica non inferiore alla 7^a Q.F. al quale sono attribuiti per effetto dell'art. 11 del Decreto 507 i poteri di esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la sottoscrizione delle richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento e rettifica e la disposizione dei rimborsi. Il Segretario provvede altresì a quanto richiesto dal 2° comma dell'art. 35 del Decreto 507.

Il Segretario designa altresì, su proposta del predetto responsabile, un dipendente di qualifica non inferiore alla qualifica 6^a appartenente all'ufficio tributi, per la sostituzione del responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

Il responsabile di cui al 1° comma redige ogni anno una relazione dettagliata dell'attività svolta dal suo ufficio che deve essere consegnata al Segretario entro il mese di gennaio successivo per essere inoltrata al Sindaco e presentata alla Giunta.

ART 23

GESTIONE IN CONCESSIONE

Il Consiglio comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del Decreto 507. La durata della concessione è di SEI anni. Nel caso di gestione in concessione tutte le imputazioni fatte all'Ufficio in questo regolamento devono essere riversate sul concessionario mediante specifica norma del capitolato di concessione ed a lui spettano le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del Decreto 507.

L'Ufficio tributario provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

ART. 24

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Entro due anni dalla data in cui e' stata - o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Nell'avviso devono essere inoltre precisate:

- l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
- il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
- il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

ART. 25

SANZIONI TRIBUTARIE

Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto e' dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla meta' se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 26

INTERESSI

Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune e' tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 27

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune e' tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione e' notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi

entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.

Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, interessi, di cui ai precedenti articoli 40 e 41.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 13.

Art. 28

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione

Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Il processo e' introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art. 29

PROCEDIMENTO

Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Gli atti per i quali e' proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

ART. 30

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972

Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 23 del predetto decreto.

ART. 31

PUBBLICITA' ANNUALE INIZIATA NEL 1993

La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, e' prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.

ART. 31

ENTRATA IN VIGORE-EFFETTI

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cui al primo comma dell'art. 5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 86 del 19 Dicembre 1994

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



I^ PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22.12.1994

al 6.1.1995

IL SEGRETARIO COMUNALE



Approvato dal Comitato Regionale di Controllo in data 7.2.1995 al n. 1432/2/94

II^ PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20.02.1995

al 7.3.1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

